

**Motivi e principali argomenti**

La Finlandia ritiene che il Tribunale di primo grado ha violato con la sua ordinanza il diritto comunitario ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Corte.

La Finlandia ritiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto considerando che la controversa decisione della Commissione non costituiva una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE.

Secondo il punto di vista della Finlandia, la decisione della Commissione in parola costituisce una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE. Con la sua decisione la Commissione ha in effetti privato la Finlandia della possibilità di procedere ad un pagamento condizionale secondo la giurisprudenza della Corte.

La decisione controversa ha quindi effetti giuridici vincolanti, ai sensi della giurisprudenza, sull'applicazione dell'art. 230 CE che hanno un'incidenza sugli interessi della Finlandia e ne modificano in maniera certa la situazione giuridica. Inoltre la decisione controversa ha causato alla Finlandia una perdita di diritti ed è quindi contraria agli interessi della Finlandia.

La Finlandia reputa che il Tribunale di primo grado ha commesso nel valutare il caso frequenti errori di diritto ed ha emesso quindi una decisione contraria al diritto comunitario.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia) il 16 novembre 2006 — Skatteverket/Gourmet Classic Ltd**

(Causa C-458/06)

(2006/C 326/89)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Regeringsrätten (Svezia).

**Parte/i nella causa principale**

*Ricorrente:* Skatteverket.

*Convenuto:* Gourmet Classic Ltd.

**Questione pregiudiziale**

Se l'alcol contenuto nel vino ad uso culinario debba essere classificato come alcol etilico ai sensi dell'art. 20, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> G.U. L 316, del 31.10.1992, p. 21.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du Travail Bruxelles (Belgio) il 17 novembre 2006 — Nadine Paquay/Société d'architectes Hoet + Minne SPRL**

(Causa C-460/06)

(2006/C 326/90)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal du Travail [Tribunale del lavoro] Bruxelles (Belgio)

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Nadine Paquay

*Convenuta:* Société d'architectes Hoet + Minne SPRL

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso vieta unicamente di notificare una decisione di licenziamento durante il periodo definito al suo n. 1, o nel senso che esso vieta anche di prendere una tale decisione e di predisporre la sostituzione definitiva della lavoratrice prima che il periodo di tutela sia terminato.

2) Se il licenziamento notificato dopo il periodo di tutela di cui all'art. 10 della direttiva 92/85, ma non estraneo alla maternità e/o alla nascita di un figlio, sia contrario all'art. 2, n. 1 (ovvero all'art. 5, n. 1), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro<sup>(1)</sup>, e, in tal caso, se la sanzione debba essere almeno equivalente a quella che il diritto nazionale prevede in esecuzione dell'art. 10 della direttiva 92/85.

<sup>(1)</sup> GU L 348, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 39, pag. 40.

**Ricorso proposto il 18 novembre 2006 dalla Elleniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisis AE (AEPI) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T-242/05, AEPI/Commissione**

**(Causa C-461/06 P)**

(2006/C 326/91)

*Lingua processuale: il greco*

#### Parti

*Ricorrente:* Elleniki Etaireia Pnevmatikis Idioktisis AE (AEPI) (rappresentante: Theodoros K. Asprogerakas-Grivas, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- Accogliere la presente impugnazione.
- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T-242/05.
- Che la Corte di giustizia oppure il Tribunale di primo grado autore dell'ordinanza impugnata voglia trattenere e esaminare nel merito il suo ricorso presentato in data 4 giugno 2005 (ai sensi dell'art. 230 del Trattato sull'Unione europea) dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nel senso di accoglierlo secondo quanto esposto, in particolare, nei suoi motivi.

- Condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Nell'atto di impugnazione di cui sopra viene affermato quanto segue:

- a) La decisione impugnata ha respinto il ricorso, accogliendo l'eccezione di irricevibilità della Commissione delle Comunità europee, senza tener conto del diritto soggettivo alla tutela giuridica, il quale impone, in ogni caso, che qualsiasi cittadino che ricorre dinanzi ad un giudice veda esaminare la sua azione nella sua totalità e in tutti i suoi aspetti e che la decisione emessa contenga una motivazione sufficiente e giuridicamente fondata;
- b) la decisione impugnata, benché ammetta che, in casi di violazione della concorrenza, viene attribuita alla Commissione delle Comunità europee una discrezionalità nell'agire, tuttavia non ha esaminato se la Commissione abbia agito nei limiti consentiti della sua discrezionalità oppure abbia violato tali limiti, dal momento che è proibito, in ogni caso e a qualsiasi servizio amministrativo, oltrepassare i limiti consentiti della discrezionalità che eventualmente venga ad esso attribuita;
- c) la decisione impugnata, in modo assolutamente inammissibile, ammette che, in caso di violazione delle regole di concorrenza, la Commissione delle Comunità europee si muova e agisca al di fuori di ogni controllo e, allorché le venga richiesta la ragione, abbia la possibilità di sottrarsi semplicemente sollevando un'eccezione di irricevibilità.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation, chambre sociale (Francia) il 20 novembre 2006 — Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard**

**(Causa C-462/06)**

(2006/C 326/92)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Cour de cassation, chambre sociale

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline.

*Resistente:* Jean-Pierre Rouard